

CONVEGNO

“La gestione delle Società sportive alla luce dei provvedimenti legislativi 2018”

Bologna – 26 settembre 2018

Il Convegno avrebbe dovuto essere la continuazione del precedente, ma la abolizione, per legge, delle società sportive *lucrative* ha imposto un radicale cambiamento di scaletta includendo anche i temi più urgenti dettati dalle normative ai quali le Società sportive ed i Comitati dovranno rapidamente adeguarsi. Di fronte a numerosi operatori di Federazioni ed Enti, si sono alternati 5 relatori della Società Stars e dello Studio Ghiretti. La materia è assai complessa e aperta su più fronti, non sempre chiarissima. Il tentativo è di dare spunti efficaci per impostare correttamente il lavoro. Quello che segue deriva dagli appunti e dispense del convegno ed integra le note inviate in precedenza, senza la pretesa di completezza totale.

1. “PRIVACY”

Il regolamento Ue 2016/679 (General Data Protection Regulation”) (GDR) detta le norme in materia che è molto stringente (sono previste multe salatissime) e disciplina tutta la materia. I dati sensibili oggetto del regolamento sono:

- biometrici
- genetici
- relativi alla salute

Il trattamento dei dati deve avvenire (la questione è molto articolata e complessa ma “obbligata”) attraverso una “*Informativa*” che deve contenere: identità del titolare del trattamento; i dettagli del responsabile della protezione dei dati (se nominato, altrimenti è il titolare); finalità del trattamento; base giuridica (prestazione contrattuale); interesse legittimo del titolare; destinatari: autorità, assicurazioni, banche...; durata della conservazione dei dati (5 anni, dal punto di vista civilistico: 10 anni); diritti degli interessati; modalità per l’esercizio dei diritti degli interessati; diritto di revocare il consenso; diritto di presentare reclamo al Garante.

L’informativa deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile, in forma scritta (normalmente) o formato elettronico e deve essere fornita alla persona dalla quale si raccolgono i dati.

Il trattamento dei dati può essere effettuato solo dopo il *consenso* dell’interessato, espresso e dimostrabile, specifico per la finalità, libero, informato, comprensibile. Il consenso può essere revocato in ogni momento ma rimane lecito il trattamento precedente. Può essere firmato dai **16** anni (altrimenti il genitore “convivente”). In altre parole: se non vi è il consenso scritto non si può procedere al tesseramento. L’interessato ha il diritto di accesso, modifica, cancellazione, limitazione ai propri dati forniti es. alla Società sportiva. Il consenso deve essere esplicito (per scritto è il più dimostrabile). Modelli con le crocette già scritte non sono validi.

Se il titolare (Presidente) nomina un altro operatore al trattamento dei dati (responsabile del trattamento), ci deve essere un atto giuridicamente valido che lo dimostri specificando le responsabilità e le garanzie che il delegato deve assicurare. Insomma, ci deve essere un atto tipo contratto che regola il trattamento dei dati. Attenzione: l’atto va fatto per tutti quelli che trattano i dati (ufficio tesseramento, segreterie....)

E' raccomandato un *Registro dei trattamenti*" contenente tutti i dati e tutte le modalità del trattamento.

Esempi:

Una Società sportiva deve informare il socio sull'uso che verrà fatto dei dati, sulle modalità i tempi di conservazione, dei suoi diritti, chiedere ed ottenere il consenso, adottare tutte le misure per proteggere i dati. I dati sui certificati di idoneità sportiva (o non idoneità) **sono** dati sensibili e sanitari. Nell'informativa si deve indicare chiaramente che vi è la possibilità/necessità di inoltrare al Coni, Federazioni, Enti. Il genitore o l'interessato deve fornire "liberatoria" per l'uso delle fotografie. In caso di elezioni interne alla Società sportiva, si possono dare ai candidati le e-mail dei votanti. Tutti i dati hanno un utilizzo **interno** connesso alla finalità associativa e sportiva. L'interessato ha il diritto di far cancellare i suoi risultati agonistici personali (diritto all'oblio).

I provvedimenti disciplinari possono essere pubblicati sul bollettino secondo i regolamenti in quanto chi partecipa ad una gara ufficiale accetta, con tesseramento, il regolamento sportivo. La motivazione si può pubblicare solo se sportiva (se si tocca la sfera intima e personale, sessuale, religiosa, etnica....) **non** si può pubblicare, si pubblica solo la durata. Si può fornire la motivazione solo agli stretti interessati per un ricorso.

Finito il rapporto associativo (scadenza della tessera) non si possono più usare i dati. Si possono fare foto strettamente legate al fatto agonistico, **non** si possono fotografare gli spettatori, **non** si può fotografare chi partecipa alla Messa. Per i dati forniti allo sponsor occorre il consenso che vale fino alla durata della tessera. Non si possono dare mailing-list a nessuno, se non con il consenso.

Se vi sono violazioni della privacy, il titolare del trattamento deve dare comunicazione entro 72 ore all'interessato ed alla autorità se ne possono derivare rischi per libertà o diritti degli interessati.

La normativa è in fase di verifica europea. A richiesta posso fornire tutta la normativa vigente (64 pagine- DL 10/08/2018 n. 101 pubblicato il 04/09/2018)

2. FATTURA ELETTRONICA

A partire dal **1° gennaio 2019** va a regime la *fattura elettronica* che data dalla legge di stabilità 2013 recependo le direttive europee. Diviene, quindi obbligatoria la fatturazione in formato elettronico **XML**. Il funzionamento è questo:

- Viene fatta la fattura elettronica dalla ditta (o dalla Società sportiva, Comitato)
- La fattura è trasmessa in via telematica al sistema di interscambio (Sdl) della Ag. delle entrate
- Il sistema recapita alla e-mail certificata (PEC) o al cassetto fiscale con codice univoco la fattura al cliente che la deve pagare
- La fattura va conservata in modo digitale per 10 anni

Sono esonerati dalla fatturazione elettronica: Soggetti Iva del regime forfettario (L. 190/2014); Soggetti Iva del regime di vantaggio (minimi) (DL 98/2018); soggetti esteri.

Vi sono sanzioni per chi emette fattura in modalità diverse o chi riceve la fattura e non adempie agli obblighi. Rispetto alla fatturazione elettronica (già in vigore) con la Pubblica amministrazione, non è obbligatoria la firma digitale, Se il sistema non recapita la fattura in 5 giorni, la fattura è "non emessa" e va inviata in copia analogica o PDF, si può inviare di nuovo telematicamente entro 5 giorni; ai fini della detraibilità, per il ricevente, vale la data di

ricezione o quella di presa visione, è eliminata l'accettazione o rifiuto della fattura; l'indirizzo telematico può essere registrato. Si può fare una delega, fino a 4 anni, per registrare l'indirizzo telematico. Integrazioni o rettifiche sono complicate, possibili attraverso un nuovo documento. La eventuale marca da bollo sostitutiva si versa a fine anno con F24.

Cosa c'è da fare: **emissione** fattura

- Dotarsi di formato **.xml** e con caratteristiche adatte
- Sistema utile per l'invio al sistema di interscambio della Agenzia delle entrate
- Sistema di conservazione digitale per 10 anni

L'Agenzia delle entrate può fornire supporto (meglio un Commercialista)

Cosa c'è da fare: **ricezione** fattura

- Tramite PEC o "codice destinatario" (da comunicare ai fornitori o registrare al sistema)
- Uno dei due dati indicato in fattura e, se sono corretti, il sistema recapita la fattura
- Se l'indirizzo telematico è dichiarato si genera un QR CODE da comunicare ai fornitori
- Sistema di conservazione per 10 anni

La casistica è molto articolata e complessa. La posso fornire a richiesta.

I casi associativi (per i quali bisognerà aiutare le nostre piccole realtà che, comunque, ricevono fatture)

- Società sportive e Comitati, con partita Iva che emettono e ricevono fatture
- Società sportive e Comitati, con codice fiscale, che ricevono fatture
- Società parrocchiali con codice fiscale della parrocchia che ricevono fatture
- Gruppi senza codice fiscale che, comunque, ricevono fatture

3. ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' SPORTIVE

(Circolare Ag. Entrate n. 18 del 01/08/2018) La circolare è già in possesso dei Comitati con il suggerimento della Presidenza nazionale CSI di aspettare prudentemente gli sviluppi)

Associazioni e Società sportive:

1. Associazioni riconosciute e non riconosciute senza scopo di lucro iscritte *solo* al registro Coni
2. Società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche senza scopo di lucro iscritte *solo* al registro Coni
3. Enti del Terzo settore in forma associativa che, come interesse generale, praticano lo sport e sono iscritte *sia* al registro Coni *che* al RUNTS
4. Enti del Terzo settore in forma di impresa sociale che fanno sport *con* iscrizione al registro Coni e *al* registro imprese, settore imprese sociali

Allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive da parte del Coni gli statuti, oltre i requisiti di legge, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alla norme e direttive Coni e agli statuti e ai regolamenti dell'Ente di Promozione sportiva CSI (per le nostre

Società sportive), vale anche per gli Enti del terzo settore. (DL 23 /1999 n. 242 art. 5 comma 2 lettera b) – delibera n. 1273 15/07/2004).

La ASD “lucrativa” è stata abrogata con il DL 87/18 (decreto dignità). Chi l’avesse costituita potrà gestirla come *società commerciale* senza alcuna agevolazione fiscale. L’unica norma che rimane sono i 10.000,00 euro di compenso massimo annuo per gli operatori sportivi (dai 7.500,00 precedenti).

Requisiti per le ASD, anche del terzo settore che intendono praticare *attività sportiva dilettantistica*:

- Essere costituiti secondo i commi 17 e 18 dell’art. 90 delle legge 289/2002
- Prevedere nello statuto l’accettazione delle norme Coni, **CIP** e dell’Ente di appartenenza (CSI)
- Essere affiliati ad Ente riconosciuto dal Coni (CSI)
- Essere iscritto nel registro Coni delle ASD e, per il terzo settore, al Runts
- **Svolgere** attività **riconosciute** come sportive dal Coni
- **Svolgere** comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito del CSI
- **Avere** statuto conforme e il numero minimo di tesserati *coerente* con la disciplina sportiva praticata e con i regolamenti CSI
- Redazione dei rendiconti economico-finanziari
- Destinazione, in caso di scioglimento, del patrimonio al solo ambito sportivo (per il terzo settore anche parere obbligatorio dell’organo di controllo)
- Le uniche **entrate** “neutre ai fini fiscali” sono solo i corrispettivi specifici versati dai soci o tesserati per l’ente affiliante di appartenenza. Il limite dei 400.000,00 euro (redditività 3%) si riferisce alla attività commerciale svolta. Non rientrano nei 400.000,00 (ma soggetti ad Iva) i corrispettivi legati a due eventi (art. 25 Legge 133/99) ed i premi di addestramento e formazione tecnica (art. 6 Legge 91/1981) ossia il premio versato alla società sportiva presso la quale l’atleta, che sottoscrive il primo contratto da professionista, abbia svolta la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.
- Il regime L. 389/91 precisa che le attività che costituiscono il naturale completamento degli scopi specifici e particolari della società sportiva, non solo la partecipazione alle gare, ma anche quelle relative alla formazione, didattica, preparazione e assistenza alla attività sportiva. **Attenzione**: Non sono attività connesse agli scopi istituzionali i *corsi per le attività sportive che non sono nell’elenco Coni*. Non sono connesse al fine istituzionale le attività dirette alla vendita di beni o servizi ove ci si avvalga di strumenti pubblicitari verso soggetti terzi diversi dagli associati al fine di acquisire una clientela al di fuori dell’ambito associativo
- Sono estranee alla finalità istituzionale le attività svolte dai ristoranti ma vi rientrano (assoggettate L. 398/91) la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di materiali sportivi, il nolo degli spogliatoi ed armadietti (purchè all’interno della struttura dove si svolge l’attività sportiva e senza pubblicizzazione esterna). La questione potrà determinare 3 modalità separate del risultato d’esercizio (istituzionale, commerciale in regime forfettario, quella non connessa in regime ordinario)

La cancellazione dal registro Coni avviene se viene meno anche uno solo dei requisiti.

Per l’Agenzia delle entrate essere iscritti nel registro Coni sarà importante anche per la selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali previsti. I dati nel registro sono aggiornati dall’Ente (CSI) e sono oggetto di controllo Coni e trasmessi dallo stesso alla Agenzia

delle entrate (DL 28/05/2004 n. 136 e Legge 27/07/2004 n. 186). La sezione “riservata” (accessibile solo alla Società sportiva ed al CSI), è possibile che sia presa direttamente in esame dalla Agenzia delle entrate e dall’Inps.

Contabilità delle quote associative

In caso di versamenti in contanti si deve rilasciare apposita quietanza, trattenendone copia. Ci si dovrà dotare di apposito registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato, il tutto va riportato nel rendiconto economico-finanziario (comma 18 art. 90 L. 289/2002) In caso di inadempienza, la Agenzia delle entrate riterrà non corretta la gestione.

La circolare definisce i soggetti destinatari della agevolazione (questa distinzione non rispecchia la situazione statutaria nel CSI)

- *Soci*: chi fa parte del patto associativo o soci del libro soci della società o cooperativa
- *Tesserati*: coloro che sono iscritti per la pratica sportiva

La circolare chiarisce che la “democraticità” è riservata ai soli “soci”. Le Società costituite nella forma di società di capitali senza fini di lucro non applicano la “democraticità”, rimane la incedibilità delle quote.

L’obbligo della democraticità, convocazione assemblee e libro soci sono oggetto di valutazione globale nel senso del raggiungimento delle finalità associative. La democraticità si intende violata quando vi siano specifiche azioni o omissioni che la rendono inapplicabile. “Pensare con la testa della assemblea ed agire con la testa del consiglio direttivo”.

Altra nota della circolare definisce che l’alloggio dei cavalli, idonei alla pratica sportiva, (circoli ippici) e il rimessaggio delle imbarcazioni (circoli velici) sono defiscalizzati.

Le forme di pubblicizzazione per la campagna soci o raccolta fondi non deve configurarsi come attività concorrenziale di mercato (l’aspetto non è di facile applicazione ma si deve stare attenti a non toccare aspetti che rasentino la pubblicità al di fuori dell’ambito dei tesserati).

Il “volontario” puro (svolge libera attività in favore della comunità per il tramite di un ente del terzo settore, attività spontanea e gratuita per solo fine di solidarietà) possono essere rimborsati per spese documentate fino a 10 euro al giorno e 150 euro al mese, sono vietati rimborsi forfettari. Il volontario non deve avere nessuna forma di lavoro retribuito con l’ente. Ci deve essere copertura infortuni, malattia e responsabilità civile.

Gli addetti agli impianti di ogni genere compresi operai, direttori tecnici, massaggiatori debbono essere assicurati ex Enpals (Inps)

Il legislatore ha inteso riservare ai rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica come redditi diversi le diverse tipologie di rimborsi nella effettiva pratica sportiva: indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di ASD.

Casistica

Il tesseramento deve avvenire *prima* (non contestuale) di ogni attività svolta dal tesserato. Le attività non si intendono “aperte al pubblico” ma solamente per chi ha il prerequisite del tesseramento libero e volontario. Sul sito della società sportiva non si possono pubblicare quote o sconti (salvo che non siano presenti nella zona riservata ai soci). Non si può fare “pubblicità indiscriminata” ma campagna soci (“tesserati con noi a potrai fare....”). Attenzione ai corsi di discipline non riconosciute dal Coni. Attenzione alle ricevute per detrazioni fiscali dei genitori (220,00 euro) e a contabilizzare esattamente il ricavo, le ricevute consegnate ai genitori possono essere richieste dalla Ag. delle entrate (controllo incrociato). La vita associativa deve essere sempre documentata compiutamente. La quota associativa è fondamentale anche per i diritti del socio. Se si fanno “servizi sociali” è reddito di impresa, a noi spetta la diffusione dello sport a chi condivide le nostre finalità associative e si associa. Può essere un problema il corso “aperto a tutti”. Il “bar” è attività commerciale non coerente con la attività sportiva istituzionale. Il posto di ristoro solo durante le gare è, invece, attività connessa, esente dallo scontrino fiscale. L’accesso agli impianti è riservato ai soci (è un problema per gli impianti pubblici).

5. COLLABORATORI SPORTIVI DELLE ASD

- Collaboratori sportivi che percepiscono compensi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazione diretta di attività sportiva e didattica
- Collaboratori amministrativo-gestionali che percepiscono compensi per attività svolte in modalità non professionale

Adempimenti collegati:

- Autocertificazione attestante eventuali altri compensi ricevuti nell’anno, se della stessa natura
- Ricevuta di avvenuto pagamento, non soggetto a Iva ma a bollo (2 euro) se il compenso è superiore a 77,47 euro (il bonifico, da preferire, è esente da bollo)
- La Asd determina l’ammontare dei compensi e, all’atto del pagamento, opera le ritenute sull’importo *che supera i 10.000,00 euro*
- Versa tale ritenuta con F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento
- Trasmette la CU (Certificazione unica) all’ Ag. delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo
- Rilascia la CU al percettore del compenso entro il 31 marzo dell’anno successivo
- Dichiarare le ritenute operate nel 770 e lo trasmette alla Ag. delle entrate entro il 31 ottobre dell’anno successivo

Va inviata la comunicazione al Centro per l’impiego? Se si fa, si garantisce l’ufficialità del rapporto escludendo il *lavoro nero* e le forti ammende nel caso che il rapporto sia riqualificato in lavoro subordinato.

Collaboratori non sportivi. Addetti agli impianti, custodi, manutentori, magazzinieri.... possono essere risolti con:

- Ditte esterne a seguito di appalto di servizio
- Assunzione diretta con contratto di lavoro subordinato da parte della Asd

- Lavoro autonomo (esercizio di arti o professioni, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro autonomo occasionale). Il lavoratore emette fattura alla Asd con rivalsa della contribuzione ex Enpals. La Asd versa alla gestione ex Enpals il contributo del 9,19% più il contributo a proprio carico del 25,09% e invierà la comunicazione Uniemens. Per il lavoro autonomo non si deve superare la soglia dei 5.000,00 euro (scattano obblighi contributivi).
- Collaboratore occasionale con ritenuta d'acconto 20% e contributo previdenziale 9,19%
- Lavoro subordinato alla dipendenza e sotto la direzione del datore di lavoro. A tempo indeterminato, a tempo determinato termine prestabilito, prorogabile 4 volte), a tempo parziale, somministrazione, lavoro a chiamata (per soggetti con meno di 24 anni o più di 55, per un massimo di 400 giorni in 3 anni solari), a domicilio, stagionale, apprendistato. E' previsto un periodo di prova.

Per il settore sportivo si può applicare il contratto “Impianti sportivi” e “Pubblici esercizi per le attività commerciali.

Vi sono varie tabelle di comparazione dei costi relativi al lavoro presso le Società sportive che posso fornire a richiesta.

SE&O

a cura di M.Tognoni

Ottobre 2018

